

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1670)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 29 maggio 1974 (V. Stampato n. 2839)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1974*

Provvidenze in favore dell'editoria giornalistica per il 1973

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 7.700 milioni a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 2.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a destinare 6.200 milioni del citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani, nonchè delle agenzie di stampa italiane collegate per telescrivente con almeno dieci quotidiani, una integrazione suppletiva straordinaria sul prezzo della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei fogli di agenzia.

La misura di tale integrazione è determinata in rapporto alla quantità di carta utilizzata nel 1973 dalle imprese editoriali di cui al comma precedente, secondo il criterio di proporzionalità decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani e delle singole agenzie.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, saranno stabilite la misura e le modalità di erogazione della integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma e verrà istituita una commissione con il compito di risolvere eventuali questioni connesse all'applicazione della presente legge.

Art. 3.

La residua somma di lire 1.500 milioni del contributo di cui all'articolo 1 sarà destinata dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in relazione agli aumenti del prezzo della carta verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1973, alla rivalutazione, per tale periodo, della misura della integrazione generale sul prezzo della carta corrisposta in via ordinaria ai giornali quotidiani.

Art. 4.

All'onere di 7.700 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede: quanto a lire 6.500 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973

e quanto a lire 1.200 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.